

Il Presidente di Sezione

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/06/2017;

visti il ricorso ex artt. 696-696 bis c.p.c. di parte [REDACTED]
[REDACTED] nonché la comparsa di costituzione della resistente [REDACTED]
[REDACTED]

ritenuto:

che le eccezioni di inammissibilità del richiesto ATP sollevate dalla parte resistente sono fondate, in forza delle seguenti argomentazioni:

premesso che, in astratto, non sembra censurabile con la sanzione dell'inammissibilità del ricorso la circostanza che l'ATP sia stato proposto, alternativamente, a termini dell'art. 696 e 696 bis c.p.c., poiché la qualificazione giuridica dell'atto spetta al giudice, alla luce degli elementi di fatto e di diritto offerti da parte ricorrente, tuttavia, nella specie, il ricorso deve ritenersi, comunque, inammissibile sotto altri e diversi profili:

per quanto attiene il richiamo all'art. 696 c.p.c., ne difettano i presupposti voluti da detta norma, che limita il proprio campo di applicabilità alla verifica "*...dello stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose...*" (art. 696, comma 1, c.p.c.) e richiede la sussistenza dell'urgenza, costantemente individuata, da dottrina e giurisprudenza, del pericolo concreto e imminente che, nelle more del promuovendo giudizio di merito, la situazione dei luoghi o delle cose oggetto del richiesto ATP venga a mutare in modo irreversibile;

orbene, nel caso in esame, il ricorso non ha a oggetto l'accertamento dello stato di luoghi o cose bensì il contenuto e lo svolgimento di rapporti di conto corrente bancario tra le parti e, peraltro, difetta, comunque, il presupposto dell'urgenza, dato che la situazione del rapporto dedotto nel presente procedimento non è suscettibile di subire, nel tempo, alcuna modificazione; infine,



ulteriore ragione di inammissibilità si ravvisa nell'omessa indicazione, in ricorso, della natura del giudizio di merito alla radicazione del quale l'ATP dovrebbe essere prodromico;

In ordine, poi, al riferimento all'art. 696 bis c.p.c., anche in questo caso non risultano soddisfatti i presupposti di ammissibilità del ricorso, per le seguenti motivazioni:

in primo luogo, in materia di anatocismo bancario o tassi di interesse ritenuti usurari, come nella specie, effettuare o meno un determinato accertamento contabile e formulare, conseguentemente, un quesito a un CTU presuppone una valutazione decisionale riservata al giudice e non affidabile a un consulente tecnico (così Tribunale Milano 06/04/2017, in Il Caso.it; Tribunale Parma, 28/10/2015; Tribunale Napoli 05/12/2016) : ciò è tanto più vero nella concreta fattispecie, laddove parte ricorrente chiede demandarsi al CTU l'esame dei c/c intrattenuti da detta parte con la Banca resistente, al fine di verificare, tra l'altro, se il saggio di interesse sia stato contrattualmente determinato e siano o meno state pattuite per iscritto le commissioni di massimo scoperto;

in secondo luogo, la CTU non può avere a oggetto l'esame di pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, poiché, in questo caso, si tratta di pretese di carattere restitutorio, mentre lo strumento dell'art. 696 bis c.p.c. è previsto soltanto per l'accertamento di pretese risarcitorie, come risulta chiaro dallo stesso tenore letterale della suddetta norma, laddove se ne delimita il campo di applicazione all'*"accertamento e alla relativa determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito..."* (conforme, Tribunale Milano, Sez. VI, ord. 14/11/2013; Tribunale Roma, ord. 19/12/2014).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente procedimento, attesa la novità della questione sottoposta a questo giudice e l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale, seppure minoritario, che ritiene ammissibile

M. Delmundo



l'ATP ex art. 696 bis c.p.c. in materia di usura e anatocismo bancario, possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

visti gli artt. 696 e ssgg c.p.c.

DICHIARA

inammissibile il ricorso per ATP depositato nell'interesse di
[REDACTED] in data 27/04/2017.

DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento

Genova, 07/06/2017

Il Presidente di Sezione
R/Delucchi



Depositato in cancelleria
08/06/2017
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Anna MILLESIMO)

